

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1552

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, CABRAS,  
GALLONI, PENNACCHINI, MAZZOLA, BELUSSI ERNESTA,  
BOFFARDI INES, BURO MARIA LUIGIA, CASADEI AME-  
LIA, MARTINI MARIA ELETTA, QUARENghi VITTORIA,  
CAVIGLIASSO PAOLA, GARGANI**

*Presentata il 17 giugno 1977*

Revisione delle norme sull'adozione e l'affidamento familiare

ONOREVOLI COLLEGHI! — Durante la discussione parlamentare sulla riforma del diritto di famiglia venne posto il problema se si dovesse affrontare anche la riforma dell'istituto dell'adozione ordinaria e quello della legge sull'adozione speciale poiché l'esperienza dei primi anni di applicazione della legge n. 431 del 1967 aveva posto in luce carenze legislative che andavano eliminate: fu deciso di stralciare i problemi

relativi alla filiazione adottiva sia per non appesantire il già complesso *iter* della legge di riforma del diritto di famiglia sia per attendere l'approvazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione.

Oggi appare urgente affrontare questi temi: sia perché è stata ratificata e resa esecutiva in Italia (legge 22 maggio 1974, n. 357) la Convenzione di Strasburgo sull'adozione dei minori; sia perché occorre

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

armonizzare gli istituti tradizionali dell'adozione ordinaria e della affiliazione con il nuovo istituto dell'adozione speciale, per meglio tutelare l'interesse del minore troppo spesso sacrificato, attraverso gli istituti tradizionali, all'interesse dell'adulto; sia perché diviene sempre più necessario disciplinare sul piano giuridico l'istituto dell'affidamento familiare che solo può dare una completa risposta alle esigenze di minori temporaneamente privi della loro famiglia, sia infine perché in questi primi dieci anni di applicazione della legge del 1967 sono apparse evidenti le carenze — specie di ordine processuale — della legge sull'adozione speciale.

Sembra opportuno indicare specificamente e singolarmente gli obiettivi fondamentali che con la presente legge si vogliono perseguire.

1) Innanzitutto si è inteso riaffermare che gli istituti dell'adozione ordinaria, dell'affidamento familiare e dell'adozione speciale (che con una formula più adeguata è stata chiamata « adozione legittimante ») non devono tendere a sradicare il minore dalla propria famiglia di origine approfittando delle difficoltà in cui questa può venirsi a trovare, ma devono essere considerati come strumenti eccezionali di attuazione del diritto del minore ad una famiglia a cui si può e si deve ricorrere solo quando non sia assolutamente possibile realizzare il recupero della famiglia originaria. E' stato perciò affermato nell'articolo primo che il minore ha diritto di crescere nella propria famiglia e ciò in attuazione di specifici precetti costituzionali (articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Carta costituzionale) — e si sono impegnati gli organi dello Stato e degli enti pubblici ad operare concretamente per realizzare tale diritto rimuovendo le situazioni di fatto che possono ostacolarne l'attuazione anche attraverso un'opera di sostegno economico, sociale e psicologico ai genitori o ai parenti. Ciò implica di necessità una profonda riconversione nelle prassi operative degli enti assistenziali e degli organi della pubblica amministrazione e la predisposizione di strumenti idonei a svolgere un'adeguata opera di sostegno ai genitori in difficoltà (molto in questo campo potranno fare i consultori familiari).

2) Si è ritenuto storicamente superato l'istituto dell'affiliazione. Esso ha adempiuto in altra epoca storica alla gran-

de funzione di assicurare comunque un ambiente familiare al minore che ne era privo e consentirgli così un adeguato sviluppo psico-fisico. Il massiccio ricorso all'adozione ordinaria, specie per i neonati non riconosciuti, non era all'epoca possibile, sia per le prevenzioni che un certo costume aveva diffuso nei confronti dei « figli della colpa », sia per il diniego legislativo dell'adozione da parte di coppie che avevano figli legittimi, sia per la rilevante età minima richiesta per adottare (50 anni). Poi l'istituto è stato in maniera rilevante utilizzato per dare uno *status* familiare e per consentire l'acquisizione di alcuni sia pur limitati diritti (principalmente il cognome) ai figli cosiddetti adulterini e quindi non riconoscibili.

Oggi, quando la legge sull'adozione speciale assicura nel modo migliore il pieno inserimento in una famiglia del minore abbandonato e quando la riforma del diritto di famiglia consente il riconoscimento (e quindi l'acquisizione di diritti sostanzialmente identici a quelli del figlio legittimo) anche al figlio di un genitore unito in matrimonio con altri, l'affiliazione non realizza più alcuna concreta utilità.

Non quella di inserimento stabile in una famiglia perché da una parte tale inserimento viene meglio realizzato con l'adozione e dall'altra è troppo facilmente prevista la revoca dell'affiliazione con gravi danni del minore; realizza quello meramente assistenziale, per difficoltà temporanea del nucleo familiare del minore, perché tende ad estromettere in via tendenzialmente definitiva (basti pensare all'attribuzione del cognome e della potestà genitoriale) il minore dalla propria famiglia.

Pertanto sembra opportuno eliminare dall'ordinamento un istituto ormai superato, di scarsissima utilità concreta, sostanzialmente dannoso per il minore che si vede inserito in una famiglia da cui può essere con molta facilità espulso solo che insorga qualche difficoltà (vedi articolo 410 del codice civile) senza tenere sufficientemente conto dei profondi legami affettivi che egli ha instaurato e della contemporanea totale deresponsabilizzazione della famiglia di origine.

3) Si è anche ritenuto opportuno drasticamente limitare l'istituto dell'adozione ordinaria per quanto riguarda i minori di 18 anni.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'adozione non legittimate - come più opportunamente è stato definito tale istituto - appare anch'esso un istituto storicamente superato. Nato principalmente per assicurare una più facile trasmissione del patrimonio familiare ad un estraneo all'originario nucleo, tale istituto mal si concilia con la nuova concezione della famiglia nucleare - intesa non come sistemazione sociale ma come comunità partecipata, personalizzante e socializzante - che emerge dal costume attuale e dalle norme di riforma del diritto di famiglia. Né appare meritevole di tutela l'altra finalità che successivamente è stata perseguita con tale istituto: quella di fornire un figlio alla coppia che ne sia priva. La cultura moderna e conseguentemente il diritto, è divenuta più attenta ai diritti del minore ed alle sue particolari esigenze, che devono essere privilegiate nei confronti degli interessi degli adulti.

Il minore che sia privo di una famiglia ha un suo autonomo diritto ad essere inserito in modo veramente definitivo in una nuova famiglia degli affetti che si sostituisca integralmente alla famiglia biologica, ma anche ha diritto a vedersi attribuire la famiglia più idonea ad aiutare la sua crescita umana e a non vedersi fatto oggetto di un mercato o, comunque, di un accordo privatistico tra adulti in cui la logica dell'accordo sarà fortemente se non esclusivamente condizionata dagli interessi degli adulti.

L'adozione ordinaria - che consente questo contratto tra adulti avente ad oggetto il « bene » minore; che non ammette una comparazione tra le coppie aspiranti alla adozione per individuare quella psicologicamente, affettivamente e pedagogicamente più idonea a svolgere le difficili funzioni genitoriali; che permette l'adozione anche da parte di persone molto anziane facendo così spesso al minore più dei nonni che dei genitori; che consente l'adozione anche da parte di una singola persona privando il minore dell'esperienza di una coppia educatrice con gravi conseguenze per il suo globale sviluppo di personalità; che accetta la compresenza, talvolta conflittuale, dei genitori adottivi e dei genitori naturali lasciando il giovane che ha bisogno di precisi punti di riferimento - appare chiaramente come un istituto teso più a soddisfare esigenze degli adulti, comprensibili

ma non meritevoli di particolare tutela che i reali bisogni del minore.

In realtà o il minore è totalmente privo di famiglia, e allora è opportuno ricorrere esclusivamente all'adozione legittimante che, oltre ad assicurargli la famiglia più idonea - lo mette al riparo da ritorni, spesso solo ricattatori sul piano finanziario o sul piano affettivo, da parte dei suoi genitori biologici; o il minore ha solo una famiglia di origine in difficoltà ed allora appare sommamente ingiusto, proprio nei confronti dei suoi genitori, che si approfitti di questa situazione per espropriare il figlio e per inserirlo definitivamente in altra famiglia. L'adozione ordinaria diviene allora una scorciatoia, che l'ordinamento propone a tutti, per sottrarsi all'impegno di aiutare i genitori a risolvere i propri problemi e per porli nella condizione non solo o non tanto di poter assolvere ai propri doveri ma principalmente di poter concretamente attuare il proprio diritto al mantenimento, educazione ed istruzione dei figli, diritto che pure è stato solennemente affermato nella tavola dei valori della nostra vita associata (articolo 30 della Costituzione).

Alle difficoltà temporanee del nucleo di origine meglio si può rispondere attraverso altri istituti giuridici (affidamento familiare) che non deresponsabilizzano i genitori ma anzi li coinvolgono nella funzione educativa e li preparano a ricostituire il nucleo.

Si è ritenuto però opportuno mantenere l'istituto tradizionale dell'adozione non legittimante in alcuni specifici casi in cui essa può utilmente assolvere ad una funzione: quando la persona o la coppia che chiede l'adozione sia unita al minore da un vincolo parentale (mancherebbe in questo caso l'estremo dell'abbandono che legittimerebbe la dichiarazione di adottabilità del minore) mentre appare utile rendere più pregnanti e significativi anche sul piano giuridico i rapporti che si sono instaurati tra affidatori e minore; quando si tratti del coniuge nei confronti del figlio dell'altro coniuge (per assicurare al minore rapporti giuridici che corrispondono ai rapporti affettivi che si sono concretamente realizzati); quando si sia constatata la impossibilità di un affidamento preadottivo del minore dichiarato adottabile e vi sia anche una singola persona disposta ad occuparsi convenientemente e continuativamente del minore (vi sono situazioni di minori grandicelli o handicappati che non si riesce a dare in

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

affidamento preadottivo e per cui appare opportuno anche ripiegare sull'adozione non legittimante da parte di persone non aventi i requisiti per l'adozione legittimante). Se l'interesse del minore deve essere privilegiato, è opportuno accettare anche strumenti giuridici teoricamente meno perfetti ma comunque in grado di dare una risposta a bisogni che altrimenti non sarebbero soddisfatti. In tutti questi casi l'adozione viene consentita anche in presenza di figli legittimi.

La riduzione dell'adozione non legittimante ad alcuni casi tassativamente previsti, è essenziale anche per evitare quell'assurda concorrenza tra due istituti così profondamente diversi che si è venuta delineando in questi anni a tutto danno della adozione speciale e quindi dei reali interessi del minore.

4) Si è poi ritenuto opportuno porre alcune norme per meglio disciplinare l'affidamento familiare (artt. 2 e 8).

È questo un istituto giuridico che appare necessario non solo o non tanto perché si intende con la presente legge abrogare il tradizionale istituto dell'affiliazione quanto principalmente perché costituisce l'unica reale alternativa a quella massiccia istituzionalizzazione dei minori che, quanto meno, oggi appare non adeguata al pieno sviluppo della personalità di un soggetto in età evolutiva.

L'istituto assistenziale — anche il migliore istituto — non costituisce lo strumento ottimale per sviluppare adeguatamente la personalità del minore.

Non ci si illude certo che l'affidamento familiare (nelle varie forme previste dall'art. 2) possa costituire l'unica esclusiva risposta ai bisogni emergenti nell'infanzia in difficoltà e che ogni forma di istituzionalizzazione potrà — attraverso tale nuovo istituto giuridico — essere facilmente evitata.

Ma — mentre è opportuno esplicitare la linea di tendenza dell'ordinamento e così anche facilitare una riconversione degli istituti assistenziali ed educativi esistenti — una più adeguata regolamentazione giuridica dell'affidamento familiare appare indispensabile per facilitare e promuovere la dilatazione del fenomeno dell'affidamento che, ove è stato attuato, ha portato sempre benefici frutti. Certo l'affidamento familiare — basato chiaramente sulla nuova logica

del servizio all'infanzia anziché sulla vecchia logica dell'appropriazione dell'infante — appare assai impegnativo, e richiede grande senso di responsabilità e grandi capacità psicologiche e pedagogiche negli affidatari come una rilevante azione di preparazione e di sostegno da parte dei servizi sociali della comunità. È però innegabile che esso nell'ampia accezione della legge, costituisce il più idoneo strumento per risolvere in modo adeguato non solo i problemi dei minori ma anche quelli dei genitori in difficoltà.

Sono stati così previsti i casi in cui si può ricorrere all'affidamento e i casi residui in cui può ancora utilizzarsi l'istituto educativo ed assistenziale (art. 2); si è previsto che l'affidamento sia sempre disposto dall'organo giudiziario specializzato per un adeguato controllo della validità degli affidatari e della reale necessità per il minore di essere allontanato dalla sua famiglia (art. 3); si sono indicati i diritti e i doveri dell'affidatario e correlativamente i diritti e i doveri del genitore nonché l'opera di sostegno e di vigilanza che deve essere compiuta (artt. 4 e 5); si è imposto l'obbligo della segnalazione degli affidamenti di fatto per una concreta e tempestiva tutela di fondamentali diritti del minore (art. 6) e per contribuire, anche con questa, a stroncare quel triste fenomeno del « mercato dei bambini » che dovrebbe essere del tutto inconcepibile in un paese che voglia definirsi civile.

5) Si è ammesso — anche per dare concreta esecuzione alla convenzione di Strasburgo — che l'adozione legittimante può essere pronunciata nei confronti di tutti i minori di età, superando l'anacronistico limite di 8 anni previsto dalla legge del 1967. In realtà, poiché vi sono abbandoni che si realizzano non solo nella prima infanzia ma anche dopo il compimento degli otto anni e poiché l'esperienza ha dimostrato che si possono realizzare ottimi inserimenti in famiglie adottive anche di giovanetti, il limite degli otto anni appare del tutto ingiustificato. E non può tacersi che tale limite può essere causa di gravissimi inconvenienti quando risultino egualmente abbandonati due o più fratelli dei quali solo alcuni hanno età inferiore ad otto anni; è concretamente sorta la drammatica alternativa o di recidere significativi rapporti fraternali o di dover rinun-

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ciare anche nei confronti di chi ne aveva diritto ad una conveniente adozione legittimante.

6) Varie norme della presente legge tendono a stroncare il fenomeno — purtroppo assai diffuso oggi in Italia — del mercato dei bambini. I proponenti sono pienamente coscienti che la norma legislativa non può da sola evitare un fenomeno che trova la sua causa prima in una diffusa mentalità che considera il bambino da un lato un semplice « bene di consumo » indispensabile per realizzare una famiglia normale (e che quindi considera lecito qualunque mezzo per accaparrarsi un tale bene) e dall'altro un « oggetto » in proprietà dei genitori che ne possono fare quello che vogliono. Ma ritengono che la norma giuridica possa sia contrarre il fenomeno sia costituire il punto di riferimento per una evoluzione del nostro costume.

Il mercato dei bambini costituisce in realtà una triste prova di inciviltà: perché riduce un essere umano ad una « cosa » che può essere utilizzata dal proprietario venditore e dal futuro proprietario acquirente per realizzare l'appagamento di interessi che nulla hanno a che vedere con gli autentici bisogni del minore; perché apre una « caccia » al « prodotto » bambino lesiva della dignità della persona umana; perché consente spaventose pressioni psicologiche sulla donna madre al fine di spingerla a cedere il proprio figlio; perché non assicura al minore una coppia educatrice valida non solo una coppia economicamente più provveduta (e per lo più una coppia che i tribunali per minorenni hanno ritenuta pedagogicamente o psicologicamente non idonea); perché imposta il rapporto genitore-figlio come un rapporto di proprietà; perché permette ampio spazio al ricatto economico ed affettivo dei genitori naturali.

È stato così previsto un obbligo di segnalazione al tribunale per chi riceva per un congruo periodo di tempo un minore a scopo di allevamento o educazione (e questo anche per tutelare in modo più adeguato il minore affidato stabilmente a terzi da parte dei genitori) nonché delle sanzioni per l'omissione della segnalazione e in primo luogo l'automatica inidoneità del privato che abbia ommesso la segnalazione ad ottenere affidamenti adottivi o familiari (art. 6), una previsione di reato per chi istighi un genitore ad affidare a scopo adottivo un minore

senza l'autorizzazione del tribunale o svolga opera di mediazione per tale affidamento o lo realizzi (art. 10); la possibilità del tribunale per i minorenni di nominare un curatore per iniziare l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità e la relativa competenza dello stesso tribunale quando il riconoscimento sia stato posto in essere al fine di eludere le norme sulla adozione legittimante (art. 11).

7) Si è profondamente innovato sulla procedura per la dichiarazione di adottabilità:

a) qualificando meglio la situazione di abbandono e specificando sulla base della interpretazione assolutamente prevalente dei tribunali per minorenni — che la causa di forza maggiore può escludere la dichiarazione di adottabilità solo quando abbia carattere transitorio: se la situazione abbandonica è oggettiva e irreversibile appare davvero assurdo condannare il minore ad una lenta morte civile solo perché sussiste una causa di forza maggiore (art. 8);

b) specificando in modo più preciso il sistema di segnalazione dell'abbandono (art. 9) di adozione dei provvedimenti provvisori nell'interesse del minore (art. 12); collegando meglio la procedura adozionale alla procedura civile in materia di intervento sulla potestà per una più rapida e globale tutela della personalità minorile (artt. 13 e 20), rendendo automatica l'adottabilità del minore non riconosciuto dal genitore — sia pure con qualche necessaria cautela — per un suo più rapido inserimento nella famiglia adottiva (art. 14), rendendo immediato l'affidamento quando vi sia il consenso dei genitori (art. 15) all'adozione legittimante sveltendo tutta la procedura oggi troppo macchinosa (artt. 17, 18, 19, 20 e 21);

c) disciplinando meglio il procedimento di opposizione e ciò consentendo la manifestazione della volontà di opporsi anche alla parte personalmente (la necessità di ricorrere alla difesa tecnica ha precluso a molti soggetti la possibilità di richiedere la revisione del provvedimento di adottabilità ed ha provocato sollevazione di una questione di costituzionalità delle norme aventi alla Corte costituzionale); indicando in modo più preciso i soggetti legittimati all'opposizione e riducendo i ter-

mini per la presentazione del ricorso (artt. 22 e 23); tutelando gli affidatori da opposizioni tardive poste talvolta in essere solo al fine di conoscere chi sono gli affidatari (art. 23); rendendo più rapido tutto il procedimento attraverso la soppressione del terzo grado di giurisdizione (appello) e consentendo solo il ricorso in cassazione contro la sentenza che chiude il procedimento d'opposizione (art. 24); disciplinando meglio, nell'interesse del minore, la cessazione dello stato di adottabilità (art. 26).

8) Si è anche provveduto ad una migliore disciplina dell'affidamento preadottivo e dell'adozione legittimante;

a) prevedendo forme accelerate d'affidamento nel caso di un riconoscimento del figlio da parte dei genitori, e ciò per evitare che il neonato non riconosciuto sia costretto a parcheggi più o meno lunghi in istituto (art. 14), o nel caso di consenso dei genitori (art. 15);

b) riducendo a tre anni il periodo di matrimonio indispensabile per richiedere l'affidamento preadottivo e riducendo il limite massimo di differenza di età per assicurare ai minori coppie sempre più giovani e quindi più capaci di svolgere il loro compito educativo specie al momento della crisi adolescenziale (art. 27);

c) si è ammessa — anche se con le opportune cautele — l'adozione legittimante anche da parte del coniuge del genitore naturale che abbia riconosciuto il figlio qualora non vi sia stato riconoscimento da parte dell'altro genitore naturale o vi sia stato abbandono, risolvendo così alcuni casi che nella precedente normativa non potevano giungere all'adozione anche se appariva assai conveniente per il minore il pieno inserimento anche giuridico nella famiglia degli affetti ormai divenuta sua (art. 28);

d) si è già accuratamente disciplinata la procedura per la valutazione della coppia adottante (artt. 30 e 31) e per la valutazione dei reali bisogni del bambino (art. 32) nonché per determinare l'affidamento coinvolgendo in tale attività i servizi specialistici degli organismi assistenziali;

e) si è eliminata la ingiustificata differenza di durata dell'affidamento pre-

dottivo a secondo che vi siano o no figli legittimi, riducendo per tutti la durata dell'affidamento a un anno eventualmente prorogabile per un solo altro anno; si è ritenuto opportuno consentire l'adozione legittimante non solo in caso di sopravvenuta morte o incapacità di uno dei due affidatari ma anche in caso di separazione se ve ne sia richiesta al fine di non recidere legami affettivi che il minore ha proficuamente instaurato (art. 35);

f) si sono previsti gli effetti dell'adozione (art. 38) e sono state attribuite agli affidatari le prestazioni mutualistiche e previdenziali proprie dei figli legittimi nonché alla donna tutti i benefici previsti dalle norme sulla tutela della lavoratrice madre (art. 42);

g) a tutela dell'adottato sono state previste norme penali per assicurare che non vi siano fughe di notizie che possano portare alla individuazione da parte dei genitori naturali della famiglia adottiva;

h) si è ritenuto opportuno non prevedere l'azione revocatoria nei confronti del provvedimento che pronuncia l'adozione legittimante: in dieci anni di applicazione della legge del 1967 nessun caso di revocatoria si è mai verificato mentre la mera possibilità di una tale azione crea situazione di insicurezza nei genitori adottivi che si ripercuote gravemente sulla stabilità affettiva del minore, indispensabile per la sua crescita.

Né comunque appare opportuno che a molti anni dalla avvenuta adozione un bambino sia strappato a quella che è la sua famiglia per essere restituito a genitori che non conoscono e non considerano tali sul piano esistenziale.

Siamo fiduciosi che la presente proposta di legge — tesa ad attuare concretamente i diritti del fanciullo, spesso solo formalmente declamati, ma assai poco concretamente attuati — possa divenire legge dello Stato e costituire così un chiaro punto di riferimento proprio nell'anno che costituisce il ventennale della dichiarazione dei diritti del fanciullo elaborata all'Assemblea generale dell'O.N.U., e nella prospettiva dell'anno internazionale del bambino proclamato dalle Nazioni unite per il 1979.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Diritto del minore alla propria famiglia).*

Il minore ha diritto di crescere nell'ambito della propria famiglia. Gli organi socio assistenziali, nella sfera delle loro rispettive competenze, devono attuare tale diritto, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione anche attraverso un'opera di sostegno economico, sociale e psicologico ai genitori e, in mancanza di essi, ai parenti entro il quarto grado, al fine di porli in condizione di adempiere direttamente alla loro funzione educativa.

### ART. 2.

*(Affidamenti familiari e ricoveri in istituti educativo-assistenziali).*

Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo ad assicurargli un adeguato sviluppo psico-fisico, può essere affidato ad un'altra famiglia, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di ottenere il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

Il ricovero in un istituto educativo o assistenziale pubblico o privato è consentito solo quando ciò corrisponda meglio all'interesse del minore a mantenere i rapporti con la famiglia di origine o qualora non sia possibile un conveniente affidamento familiare.

In tal caso la direzione dell'istituto designa una persona che assuma la cura del minore, con i diritti e i doveri dell'affidatario.

### ART. 3.

*(Provvedimento di affidamento).*

L'affidamento familiare — quando non suscita una situazione di abbandono che comporta l'apertura del procedimento di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti — è disposto dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui

---

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

delegato il quale provvede d'ufficio oppure su istanza dei genitori o dei parenti, oppure su richiesta dei servizi sociali preposti all'assistenza all'infanzia, ovvero degli enti di assistenza pubblica o privata.

ART. 4.

*(Opposizione all'affidamento).*

Avverso il provvedimento di affidamento, il genitore ha facoltà di proporre opposizione entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento avanti al tribunale per i minorenni che decide con decreto nella sua composizione collegiale.

Contro il decreto è ammesso ricorso in cassazione.

L'affidamento può essere revocato se il genitore assume l'impegno di curare personalmente il figlio e sussistono le condizioni che fanno prevedere che tale impegno sarà mantenuto. In tal caso il tribunale può imporre prescrizioni al genitore.

Il giudice con il provvedimento di affidamento dispone le modalità di esecuzione di esso e l'organo che deve svolgere opera di sostegno e di vigilanza durante l'affidamento riferendo periodicamente al tribunale.

ART. 5.

*(Poteri e doveri dell'affidatario).*

L'affidatario deve convivere con il minore e provvedere alle funzioni educative, osservare le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante. Deve mantenere e favorire i rapporti tra il minore da una parte e i suoi genitori e parenti dall'altra e favorire il recupero della famiglia d'origine per il reinserimento in essa del minore.

L'affidatario — che può ricevere un contributo da parte degli organi assistenziali per il mantenimento del minore — esercita tutte le funzioni inerenti alla potestà genitoriale ma i genitori, se non decaduti dalla potestà, hanno il potere di vigilare sulle concrete modalità di esercizio della potestà da parte dell'affidatario, ricorrendo al giudice ove tale potere di vigilanza sia impedito ovvero ove sussista un pregiudizio del minore.



VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

All'affidatario spettano gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore a lui affidato.

ART. 6.

*(Segnalazione al tribunale per minorenni di ogni affidamento).*

*(Capo A dell'affidamento familiare).*

Chiunque — non essendo parente entro il quarto grado alloggi per un periodo presumibilmente superiore ai due mesi, un minore a scopo di allevamento o di educazione deve darne entro 10 giorni segnalazione al tribunale per i minorenni.

L'omissione della segnalazione comporta a titolo di sanzione amministrativa la pena pecuniaria di lire 50.000 nonché, se trattasi di privato, l'automatica inidoneità ad ottenere affidamenti adottivi o familiari.

Analogo onere incombe sul genitore che affidi a privati non parenti entro il quarto grado un minore per un periodo superiore a due mesi, affinché sia ospitato per la intera giornata compreso il pernottamento. L'omissione della segnalazione comporta, se accompagnata da disinteresse per il minore, la decadenza della potestà genitoriale a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità.

ART. 7.

*(Abrogazione delle norme sull'affiliazione).*

Le norme di cui agli articoli 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, del codice civile sono abrogate. Restano in vigore solo per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

*(Condizioni per la dichiarazione di adottabilità).*

Il minore che non riceve da parte dei genitori o parenti entro il quarto grado quella diretta assistenza materiale o morale indispensabile per un adeguato sviluppo psico-fisico è in situazione di abbandono e deve essere dichiarato in stato di adottabilità.

---

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

Non può essere dichiarata l'adottabilità quando la mancanza di assistenza è dovuta a forza maggiore di carattere transitorio. La situazione di abbandono sussiste per i minori ricoverati presso pubbliche o private istituzioni o dati in affidamento familiare qualora i genitori non seguano con continuità i figli, non creino un valido rapporto affettivo con essi o comunque non provvedano, senza giustificato motivo, a predisporre le condizioni idonee per il reinserimento del minore in famiglia.

ART. 9.

*(Denuncia della situazione di abbandono).*

La situazione di abbandono può essere segnalata da chiunque e accertata anche d'ufficio dal giudice. Deve essere segnalata da qualunque pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che ne sia venuto comunque a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. Gli enti che assistono minori e gli istituti pubblici o privati che li ospitano per l'intera giornata con pernottamento sono tenuti ad inviare ogni sei mesi al tribunale per minorenni l'elenco completo dei minori assistiti od ospitati con indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti tra il minore e la famiglia e delle condizioni psico-fisiche del minore stesso. L'omissione dell'invio degli elenchi o l'inesatta indicazione dei rapporti familiari costituisce reato punibile con la pena prevista dall'articolo 328 del codice penale.

ART. 10.

*(Affidamento a scopo adottivo senza autorizzazione del tribunale per minorenni: sanzioni).*

Chiunque istighi un genitore ad affidare a scopo adottivo, senza autorizzazione del tribunale per minorenni, un minore a privati o svolga comunque opera di mediazione al fine di realizzare tale affidamento o la realizzi è punito con la pena prevista da reato di usurpazione di pubbliche funzioni. Se l'istigazione è accolta e se l'affidamento è realizzato la stessa pena si applica anche ai genitori del minore ed agli affidatari.

La pena è raddoppiata per gli esercenti la professione sanitaria o forense, per i

---

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

notai, per gli operatori degli organismi appartenenti agli enti di assistenza pubblica o privata.

ART. 11.

*(Riconoscimento allo scopo di eludere le norme sull'adozione legittimante: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità).*

Quando vi è fondato sospetto che un minore sia stato riconosciuto da chi non è il padre naturale, con lo scopo di eludere le norme sulla adozione legittimante, il tribunale per i minorenni, d'ufficio, può nominare un curatore perché inizi la azione di cui agli articoli 263 e 264 del codice civile.

La competenza a giudicare è in questo caso attribuita al tribunale per i minorenni.

ART. 12.

*(Accertamenti sulla situazione di abbandono).*

Il presidente del tribunale per i minorenni, o il giudice da lui delegato, quando ha motivo di ritenere che un minore possa trovarsi in situazione di abbandono, assume tutte le informazioni necessarie e adotta, anche d'ufficio, i provvedimenti temporanei per la custodia e la protezione del minore, egli può disporre altresì la sospensione della potestà dei genitori e dell'esercizio delle funzioni del tutore, nominando nell'uno e nell'altro caso un tutore provvisorio.

I provvedimenti temporanei sono comunicati ai genitori e al pubblico ministero e possono essere impugnati soltanto insieme al provvedimento definitivo sullo stato di adottabilità.

ART. 13.

*(Provvedimenti ex articoli 330-333 nel corso della procedura d'adottabilità).*

Nel corso della procedura di adottabilità il tribunale, nella sua composizione collegiale, può emettere anche d'ufficio — previo parere del pubblico ministero — i provvedimenti di cui all'articolo 330, 333 ecc.

## ART. 14.

*(Adottabilità dei minori non riconosciuti).*

I minori per i quali sull'atto di nascita non è stata indicata la paternità né la maternità sono adottabili senza necessità di una pronuncia giudiziaria dello stato di adottabilità. Il giudice, in tal caso, provvede immediatamente all'affidamento preadottivo a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura di affidamento da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede un congruo termine per provvedere al riconoscimento.

La sospensione può essere disposta per un periodo massimo di sei mesi. Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore la sospensione può essere prolungata fino a due mesi dopo il raggiungimento dei 16 anni, purché vi sia diretta assistenza del minore da parte del genitore naturale o dei suoi parenti entro il quarto grado.

Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento deve dichiararsi la cessazione dello stato di adottabilità ove non sussista più abbandono materiale o morale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento si procede, senza altre formalità di procedura, all'affidamento preadottivo.

Intervenuto l'affidamento preadottivo il riconoscimento e la dichiarazione di paternità o maternità sono privi di efficacia.

## ART. 15.

*(Adottabilità dei minori quando i genitori vi consentano).*

I genitori possono consentire alla dichiarazione dello stato di adottabilità del figlio. La dichiarazione di consenso è reso al giudice o ad un operatore dei servizi sociali pubblici che ne redigono verbale.

In tal caso il giudice, omessa ogni formalità di procedura, promuove con decreto non impugnabile la dichiarazione dello stato di adottabilità e provvede contestualmente, se possibile, all'affidamento preadottivo.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## ART. 16.

*(Procedura di accertamento dell'abbandono quando vi siano genitori o parenti).*

Fuori dei casi di cui agli articoli 14 e 15 quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza di genitori, il giudice deve ascoltarli contestando loro, anche verbalmente, la situazione di abbandono.

Nel caso in cui i genitori risiedono fuori del territorio di competenza del tribunale procedente, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni o al giudice tutelare competente per territorio.

Nel caso di residenza all'estero è delegata la autorità consolare.

Qualora non risulti la residenza del genitore il giudice dispone ricerche a mezzo della polizia nel luogo di ultima dimora e, se queste risultino negative, emette decreto di irreperibilità ordinando che tutte le notifiche siano eseguite mediante deposito in cancelleria.

Devono essere anche sentiti i parenti tenuti agli alimenti solo quando risulti sul provvedimento la loro esatta residenza e vi siano prove concrete che abbiano mantenuto rapporti con il minore.

## ART. 17.

*(Accertamenti sulla situazione di abbandono).*

Nel corso della procedura di adottabilità devono anche essere sentiti il rappresentante dell'istituto ove è ricoverato il minore, la persona a cui eventualmente lo stesso è affidato, il tutore ove esista, i servizi sociali e specialistici che abbiano seguito il minore.

Si devono altresì raccogliere elementi utili ad accertare la situazione psico-fisica del minore e i suoi rapporti psico-affettivi con il genitore.

## ART. 18.

*(Prescrizioni).*

Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il giudice può impartire prescrizioni idonee a garantire al minore l'assi-

---

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

stenza morale e materiale di cui ha bisogno.

Analoghe prescrizioni possono essere emesse nei confronti degli organismi assistenziali al fine di realizzare più validi rapporti fra il minore e la famiglia.

Nel caso in cui le prescrizioni non possano essere impartite personalmente il giudice emette decreto da notificare agli interessati.

Le prescrizioni possono essere impugnate solo con il provvedimento definitivo.

Il giudice dispone periodici accertamenti sull'osservanza delle prescrizioni impartite.

Lo stesso giudice può segnalare i fatti accertati al pubblico ministero presso il tribunale ordinario per l'eventuale esercizio dell'azione diretta ad ottenere la correzione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge.

ART. 19.

*(Sospensione del procedimento).*

Il giudice può ordinare, prima della emissione del decreto di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando tale sospensione può essere utile nell'interesse del minore.

ART. 20.

*(Dichiarazione della procedura).*

Nell'ipotesi in cui si accerti l'insussistenza od il venir meno delle condizioni di adottabilità, il collegio pronunzia decreto di archiviazione.

Analogo decreto può essere emesso quando la dichiarazione di adottabilità contrasterebbe con l'interesse del minore.

Con lo stesso decreto il collegio può, anche d'ufficio, emettere i provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile, nominare se del caso il tutore, anche al di fuori dei casi di decadenza dalla potestà, ed imporre prescrizioni all'ente tenuto ad assistere il minore.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, ai genitori, al tutore, all'ente che assiste il minore ed all'istituto o alla persona che ha presso di sé il minore.

Il pubblico ministero e l'ente possono chiedere al tribunale la revoca del decreto.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## ART. 21.

*(Decreto di adottabilità).*

Quando sia accertata la situazione di abbandono, il giudice, sentito il pubblico ministero, dichiara con decreto motivato lo stato di adottabilità del minore e contestualmente nomina un tutore provvisorio ed emette i provvedimenti necessari nell'interesse del minore.

La pronunzia del decreto di adottabilità sospende con efficacia immediata la potestà dei genitori. Ogni riconoscimento successivo è inefficace.

Qualora il tutore provvisorio sia diverso dal tutore già esistente, la pronunzia del decreto sospende con efficacia immediata l'esercizio dei poteri del tutore già nominato.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero ed è notificato per esteso ai genitori od al tutore ed ai parenti sentiti nel corso della procedura. E' altresì notificato al tutore provvisorio ed alle persone od agli istituti che hanno in affidamento il minore.

Nel decreto debbono essere richiamati gli articoli di legge che disciplinano il giudizio di opposizione.

## ART. 22.

*(Opposizione alla dichiarazione di adottabilità).*

L'opposizione al provvedimento che dichiara lo stato di adottabilità è proposta dal tribunale per i minorenni, anche personalmente, con ricorso contenente una succinta esposizione dei motivi o con dichiarazione resa a verbale avanti al cancelliere.

Il ricorso deve essere depositato in cancelleria o la dichiarazione resa entro 20 giorni dalla notificazione del decreto di adottabilità.

L'opposizione non può più essere proposta quando sia stato comunque pronunciato l'affidamento preadottivo.

Sono legittimati all'opposizione esclusivamente i soggetti a cui è stato notificato il decreto di adottabilità.

## ART. 23.

*(Procedimento di opposizione).*

Il procedimento di opposizione si svolge in camera di consiglio. Il presidente accer-

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ta la regolarità dell'opposizione e se la ritiene inammissibile o irrecevibile richiede il parere del pubblico ministero, pronunciando quindi, se del caso, l'inammissibilità o irrecevitività.

Contro il provvedimento presidenziale da notificare all'opponente e al pubblico ministero è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.

In caso di regolarità dell'opposizione il presidente fissa con decreto la comparizione avanti al collegio da tenersi entro tre mesi dalla data dell'opposizione disponendo la notifica al pubblico ministero, all'opponente od al tutore provvisorio e la convocazione di tutte le persone sentite nella istruttoria e degli eventuali testi indicati dall'opponente.

Se l'opposizione è proposta dal tutore il presidente provvede a nominare al minore un curatore speciale.

Le parti possono farsi assistere da un difensore. Ove occorra acquisire nuovi mezzi istruttori il collegio li dispone d'ufficio e li assume direttamente.

Ove l'istruttoria non possa esaurirsi nella stessa udienza il procedimento può essere rinviato ad una udienza prossima avanti allo stesso collegio.

Del collegio fa parte, salvo impedimenti, il giudice che ha pronunciato il decreto di adottabilità.

All'esito dell'istruttoria il collegio decide immediatamente dando lettura del dispositivo in udienza.

La sentenza è esente da registrazione ed è notificata d'ufficio nel testo integrale all'opponente, al tutore provvisorio, al pubblico ministero ed al curatore se questi è stato nominato.

## ART. 24.

*(Ricorso per Cassazione).*

Entro trenta giorni dalla notificazione può essere proposto ricorso per cassazione. Non è richiesto il deposito per multa. Il ricorso per cassazione deve essere, a pena di inammissibilità presentato nel termine suddetto alla cancelleria dal tribunale dei minorenni che ha pronunciato la sentenza. Entro dieci giorni la cancelleria del tribunale provvederà a trasmettere alla cancelleria della corte il ricorso e l'intero fascicolo.



## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La corte di cassazione, ove non debba cassare con rinvio avendo riscontrato vizi del procedimento nelle fasi precedenti o ravvisato la necessità di ulteriori assunzioni di prove, decide anche nel merito nel termine di tre mesi.

Il dispositivo della decisione è depositato immediatamente in cancelleria ed è comunicato entro dieci giorni a cura della stessa cancelleria del tribunale per i minorenni competente.

## ART. 25.

*(Trascrizione della dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità).*

La dichiarazione di adottabilità divenuta definitiva è trascritta immediatamente, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, in apposito registro.

Copia del decreto con l'attestazione della sua definitività viene trasmessa, a cura del cancelliere, all'ufficiale di stato civile del comune di nascita del minore per l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

Divenuto definitivo lo stato di adottabilità, non sono ammessi il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità.

## ART. 26.

*(Cessazione dello stato di adottabilità).*

Lo stato di adottabilità cessa con la pronunzia che fa luogo all'adozione legittimante e con il raggiungimento della maggiore età, salvo che sia in corso l'affidamento preadottivo.

Lo stato di adottabilità cessa altresì, nell'interesse del minore, per revoca pronunziata con decreto collegiale emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Nel caso in cui sia in corso l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato.

La dichiarazione di revoca è trascritta nel registro di cui all'articolo 19.

## ART. 27.

*(L'adozione legittimante: condizioni).*

Deve farsi luogo all'adozione legittimante quando il minore — privo di ambiente fa-

---

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

miliare idoneo ad assicurargli un adeguato sviluppo psico-fisico — sia stato dichiarato in stato di adottabilità.

L'affidamento preadottivo può essere disposto nei confronti di coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto, che siano moralmente, affettivamente e fisicamente capaci di mantenere, educare ed istruire il minore, così da assicurargli un ambiente familiare stabile ed armonioso.

L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottato.

Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni legittimanti, anche con atti successivi.

ART. 28.

*(Casi speciali di adozione legittimante).*

È ammessa l'adozione legittimante da parte del coniuge del genitore naturale che abbia riconosciuto il figlio, qualora non vi sia stato riconoscimento da parte dell'altro genitore naturale, ovvero questi abbia gravemente trascurato l'adempimento dei propri obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti del figlio.

In tal caso non è necessaria la dichiarazione di adottabilità di cui agli articoli 8 e seguenti. Se il figlio è stato riconosciuto anche dall'altro genitore naturale, il decreto che pronuncia l'adozione deve essergli notificato. Entro trenta giorni dalla notifica, l'altro genitore naturale può proporre opposizione al tribunale, secondo le regole indicate negli articoli 23 e seguenti. Qualora giudichi fondata l'opposizione, il tribunale revoca l'adozione legittimante e, se del caso, pronuncia l'adozione a norma dell'articolo 29 lettera b).

ART. 29.

*(Adozione senza effetto legittimante: casi).*

L'adozione senza effetto legittimante ai sensi dell'articolo 251 del codice civile è consentita per i minori solo nei seguenti casi:

a) da parte di persona unita al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) da parte del coniuge nei confronti del figlio dell'altro coniuge;

c) da parte di persone anche non coniugate, quando lo stato di adottabilità sia stato dichiarato cessato per constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Nei casi predetti l'adozione è consentita anche in presenza di figli legittimi.

Nel caso previsto dalla lettera a), l'adozione può essere disposta anche a favore di una coppia di coniugi.

ART. 30.

*(Dichiarazione di disponibilità all'adozione legittimante).*

I coniugi che intendono adottare devono presentare dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni. È ammissibile la successiva dichiarazione a più tribunali per i minorenni, purché si dia comunicazione delle precedenti. I tribunali cui la dichiarazione è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio.

La dichiarazione di disponibilità all'adozione cessa automaticamente di essere efficace dopo due anni dalla sua presentazione.

ART. 31.

*(Accertamenti sulla idoneità degli aspiranti all'adozione).*

Per tutti i coniugi che si sono dichiarati disponibili, deve essere effettuata — secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione di disponibilità — una appropriata indagine psicologica e sociale. L'indagine dovrà riguardare i seguenti elementi:

1) le motivazioni che spingono i coniugi all'adozione;

2) la personalità, la salute, la situazione familiare dei coniugi, anche in relazione ad altri membri della famiglia conviventi, e la loro attitudine ad educare un minore.

Le indagini sono affidate ai servizi specialistici pubblici di assistenza all'infanzia,

---

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

che sono tenuti ad effettuarli gratuitamente o ad esperti incaricati dal giudice.

Sono a carico dello Stato, senza alcuna rivalsa, tutte le spese per le indagini e per gli accertamenti tecnici fatti eseguire allo scopo di cui sopra.

Le disposizioni precedenti non pregiudicano il potere e l'obbligo del giudice di compiere, ogni altro accertamento che appaia necessario.

ART. 32.

*(Accertamenti sul minore  
dichiarato adottabile).*

I servizi specialistici pubblici e gli esperti eventualmente incaricati dal giudice devono provvedere ad un esame del minore al fine di individuare i bisogni dello stesso, le concrete possibilità di inserimento in una famiglia adottiva, le caratteristiche ottimali della famiglia in cui può essere inserito.

ART. 33.

*(Giudizio di comparizione e affidamento).*

Il tribunale, esaminate le risultanze e le indagini di cui agli articoli 31 e 32, sentiti, se è opportuno, i servizi e gli esperti di cui sopra, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 27 comma secondo e terzo, valutate comparativamente e nell'interesse preminente del minore, le dichiarazioni di disponibilità dell'adozione, senza formalità di procedura, dispone lo affidamento preadottivo.

Il provvedimento è pronunciato, con decreto non soggetto a reclamo, dal tribunale ed è trascritto, entro tre giorni dalla pronunzia, nel registro di cui all'articolo 25.

Il tribunale per i minorenni vigila sull'andamento dell'affidamento preadottivo, direttamente ed avvalendosi di persone esperte o di servizi specializzati.

ART. 34.

*(Revoca dell'affidamento).*

L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni, sentiti il pubblico ministero, i coniugi affidatari, il tu-

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tore, le persone o gli istituti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, quando l'affidamento non risponde all'interesse del minore o quando il minore rivela gravi difficoltà di ambientamento nella famiglia dei coniugi affidatari.

## ART. 35.

*(Pronuncia dell'adozione legittimante).*

Il tribunale per i minorenni, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi affidatari, il minore se di età superiore ai dodici anni, il pubblico ministero, il tutore e le persone od i servizi che hanno esercitato la vigilanza, dopo aver verificato che ricorrano tutte le condizioni previste nella presente legge, provvede con decreto in camera di consiglio, decidendo di far luogo all'adozione legittimante. Il decreto è comunicato agli adottanti, al pubblico ministero ed al tutore.

D'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, il tribunale con decreto motivato può prorogare di un anno il termine di cui al primo comma.

Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, la adozione può essere egualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge.

Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione legittimante può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi i coniugi, se ciò corrisponde all'interesse del minore e il coniuge, o i coniugi, ne facciano richiesta.

## ART. 36.

I coniugi affidatari, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 35, possono impugnare, con reclamo alla sezione per i minorenni della Corte d'Appello, il decreto con il quale il tribunale abbia dichiarato non farsi luogo all'adozione.

Al procedimento davanti alla sezione per i minorenni si applicano le norme che regolano il procedimento davanti al tribunale.

ART. 37.

La pronunzia di adozione legittimante, divenuta definitiva, è trascritta immediatamente, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, in apposito registro, e comunicato all'ufficiale di stato civile per le prescritte annotazioni.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 37, la Corte d'appello deve comunicare la decisione entro dieci giorni al tribunale per i minorenni per gli adempimenti di cui sopra.

ART. 38.

Per effetto della dichiarazione di adozione legittimante, l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti.

Assume e trasmette il cognome del padre. Nel caso che l'adozione sia disposta nei confronti della sola madre separata assume il cognome di origine di costei.

Con l'adozione legittimante cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali.

ART. 39.

La competenza territoriale in ordine alla apertura della procedura di adottabilità appartiene al tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minore si trova. I successivi mutamenti di dimora del minore non hanno effetto sulla competenza territoriale a meno che il giudice non ritenga opportuno, nell'esclusivo interesse del minore, spogliarsi della competenza per attribuirlo al tribunale nella cui circoscrizione il minore è stato trasferito.

ART. 40.

Chiunque, essendone a conoscenza per ragioni del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunziata adozione legittimante, è punito ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

La disposizione del comma precedente si applica anche a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.

---

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

ART. 41.

Tutti gli atti relativi all'adozione sono esenti da ogni tassa, compreso il bollo, e la registrazione.

ART. 42.

Agli effetti delle prestazioni mutualistiche e previdenziali, i minori affidati sono equiparati ai figli legittimi.

Alla donna affidataria spettano tutti i benefici di cui alle norme sulla tutela della lavoratrice madre dal momento dell'affidamento preadottivo e qualunque sia l'età del minore.

ART. 43.

Il minore straniero o apolide, che sia legittimato per adozione o adottato da persone di cittadinanza italiana, acquista di diritto tale cittadinanza.